

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 22 maggio 2017 — Wiemer & Trachte GmbH (in fallimento)/Zhan Oved Tadzher**

(Causa C-296/17)

(2017/C 256/11)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Varhoven kasatsionen sad

**Parti**

*Ricorrente:* Wiemer & Trachte GmbH (in fallimento)

*Resistente:* Zhan Oved Tadzher

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000<sup>(1)</sup>, relativo alle procedure di insolvenza, debba essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, nel cui territorio sia stato avviato il procedimento di insolvenza, per un'azione revocatoria fallimentare nei confronti di un debitore avente sede o domicilio in un altro Stato membro, costituisca una competenza esclusiva, ovvero se il curatore sia legittimato, nell'ipotesi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, a promuovere un'azione revocatoria fallimentare dinanzi al giudice nello Stato membro nel cui territorio il debitore abbia sede o domicilio, qualora l'azione revocatoria fallimentare del curatore sia fondata su un atto di disposizione su beni mobili compiuto nell'altro Stato membro.
- 2) Se la liberatoria prevista nell'articolo 24, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, si applichi nel caso di adempimento di un'obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro, che sia avvenuto da parte dell'amministratore di una filiale della società debitrice registrata in tale Stato membro, qualora al momento dell'adempimento sia stata presentata, in un altro Stato membro, una richiesta di apertura della procedura d'insolvenza sul patrimonio della società debitrice e sia stato nominato un curatore provvisorio, ma non sia stata ancora emessa alcuna decisione sull'apertura della procedura d'insolvenza.
- 3) Se l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, sull'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, sia applicabile alla società debitrice, qualora il versamento originario di tale somma da parte della debitrice, a favore del soggetto che l'ha eseguito, sia considerato inefficace in base al diritto nazionale del giudice fallimentare e l'inefficacia derivi dall'avvio della procedura d'insolvenza.
- 4) Se la presunzione di mancata conoscenza di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, sia applicabile nel caso in cui le autorità indicate nell'articolo 21, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento, non abbiano adottato le misure necessarie per assicurare la pubblicazione, nel registro dello Stato membro nel cui territorio la debitrice possieda una filiale, della decisione del giudice fallimentare, con la quale sia stato nominato un curatore provvisorio e l'efficacia degli atti di disposizione della società sia stata subordinata alla previa approvazione del curatore provvisorio, qualora lo Stato membro, nel quale abbia sede la filiale stessa, imponga obbligatoriamente la pubblicazione di tale decisione, pur riconoscendola ai sensi dell'articolo 25, in combinato disposto con l'articolo 16 del regolamento.

<sup>(1)</sup> GU 2000, L 160, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 maggio 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)**

(Causa C-298/17)

(2017/C 256/12)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* France Télévisions SA

*Resistenti:* Playmédia, Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un'impresa, per il solo fatto che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su internet, debba essere considerata un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 <sup>(1)</sup>.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se uno Stato membro possa, senza violare la direttiva o altre disposizioni del diritto dell'Unione europea, imporre un obbligo di trasmissione di servizi radiotelevisivi gravante, al contempo, sulle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica e sulle imprese che, senza fornire tali reti, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su internet.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se gli Stati membri possano astenersi dal subordinare l'obbligo di trasmissione, per quanto riguarda i distributori di servizi che non forniscono reti di comunicazione elettronica, all'insieme delle condizioni previste dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, sebbene tali condizioni siano vincolanti, in forza della direttiva, nel caso dei fornitori di reti.
- 4) Se uno Stato membro il quale abbia previsto un obbligo di trasmissione di taluni servizi radiofonici o televisivi su determinate reti possa, senza violare la direttiva, obbligare detti servizi ad accettare di essere trasmessi su tali reti, e anche qualora vengano trasmessi su un sito internet, quando, a sua volta, il servizio di cui trattasi trasmette i propri programmi su internet.
- 5) Se la sussistenza della condizione che un numero significativo di utenti finali delle reti soggette all'obbligo di trasmissione utilizzi tali reti come mezzo principale di ricezione dei servizi radiofonici o televisivi, prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, nel caso di una trasmissione via internet, debba essere valutata, nel caso di una trasmissione via internet, con riferimento all'insieme degli utenti che guardano programmi televisivi in streaming e in diretta sulla rete internet oppure ai soli utenti del sito soggetto all'obbligo di trasmissione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 29 maggio 2017 — Geocycle Bulgaria EOOD/Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite**

(Causa C-314/17)

(2017/C 256/13)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Geocycle Bulgaria EOOD

*Resistente:* Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite